



COMUNE DI PIANEZZE
(Provincia di Vicenza)

REGOLAMENTO
PER L'ISTITUTO DELL'ACCERTAMENTO CON
ADESIONE
E
DELL'AUTOTUTELA AMMINISTRATIVA

Allegato sub A) delibera di C.C. n. 60 del 20.12.2005

Il Segretario Comunale
TEDESCHI Dr.ssa Caterina

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Oggetto del regolamento
- Art. 2 – Richiamo a disposizioni normative ed a documenti di prassi amministrativa
- Art. 3 – Entrata in vigore del regolamento

TITOLO II ACCERTAMENTO CON ADESIONE

CAPO I PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE SU INIZIATIVA DELL'UFFICIO TRIBUTARIO

- Art. 4 – Funzionario Responsabile
- Art. 5 – Entrate oggetto dell'accertamento con adesione
- Art. 6 – Definizione degli accertamenti
- Art. 7 – Procedura di attivazione dell'accertamento con adesione da parte del Funzionario Responsabile
- Art. 8 – Avvio del procedimento
- Art. 9 – Contenuti dell'invito a comparire
- Art. 10 – Modalità di invio dell'invito a comparire
- Art. 11 – Richiesta di rinvio
- Art. 12 – Mancata comparizione del contribuente
- Art. 13 – Attivazione del contraddittorio con il contribuente

CAPO II ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE A SEGUITO DELL'ISTANZA DEL CONTRIBUENTE

- Art. 14 – Istanza del contribuente a seguito di avviso di accertamento
- Art. 15 – Istanza del contribuente a seguito di accessi, ispezioni o verifiche

CAPO III DEFINIZIONE DELL'ACCERTAMENTO ED ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

- Art. 16 – Atto di accertamento con adesione
- Art. 17 – Modalità di pagamento delle somme oggetto della definizione
- Art. 18 – Perfezionamento della definizione

TITOLO III
ESERCIZIO DEL POTERE DI AUTOTUTELA

- Art. 19 – Potere di esercizio dell'autotutela
- Art. 20 – Funzionario Responsabile competente a procedere al riesame dell'atto in via di autotutela
- Art. 21 – Entrate oggetto del potere di autotutela
- Art. 22 – Richieste di annullamento o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento
- Art. 23 – Ipotesi di annullamento dell'atto amministrativo
- Art. 24 – Ipotesi di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento
- Art. 25 – Ipotesi di revoca dell'atto amministrativo e criteri di economicità nell'esercizio dell'autotutela
- Art. 26 – Criteri di priorità
- Art. 27 – Conclusione del procedimento di riesame
- Art. 28 – Adempimenti degli uffici
- Art. 29 – Criteri di economicità per l'inizio o l'abbandono dell'attività contenziosa

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto del regolamento

Il presente regolamento, adottato ai sensi del combinato disposto dell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante "Misure di stabilizzazione della finanza pubblica" e dell'art. 52, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, concernente "Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di un addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali", disciplina:

- nel titolo II, l'accertamento con adesione, stabilendone le modalità per l'applicazione ai tributi locali sulla base delle disposizioni del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, recante "Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale";
- nel titolo III, l'esercizio del potere di autotutela amministrativa, al fine di regolare i casi in cui il responsabile del procedimento possa procedere all'annullamento, alla revoca degli atti illegittimi od infondati ovvero alla rinuncia all'impugnazione.

Art. 2 Richiamo a disposizioni normative ed a documenti di prassi amministrativa

1. Le disposizioni del presente regolamento tengono conto per quel che concerne l'accertamento con adesione delle disposizioni recate nel decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e di quanto stabilito dalla circolare n. 235/E del 8 agosto 1997, emanata dal Ministero delle finanze.
2. Per quanto riguarda l'esercizio del potere di autotutela il presente regolamento tiene conto delle disposizioni contenute nell'art. 68, comma 1, del D.P.R. 27 marzo 1992, n. 287, recante il "Regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze" nell'art. 2-quater della legge 30 novembre 1994, n. 656, di conversione del decreto legge 30 settembre 1994, n. 564, recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale", e del decreto del Ministero delle finanze 11 febbraio 1997, n. 37.

Art. 3 Entrata in vigore del regolamento

In conformità a quanto stabilito dagli articoli 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 01/01/2006.

TITOLO II ACCERTAMENTO CON ADESIONE

CAPO I PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE SU INIZIATIVA DELL'UFFICIO TRIBUTARIO

Art. 4 Funzionario Responsabile

1. Il Funzionario Responsabile è, di norma, il Capo Area Contabile quando non diversamente individuato in altro soggetto, secondo le norme che regolano la nomina dei responsabili dei servizi. Allo stesso è attribuita la competenza alla definizione degli accertamenti nella gestione delle entrate comunali e all'osservanza del presente Regolamento.
2. Nel caso in cui l'accertamento del tributo oggetto della definizione sia stato affidato ai soggetti di cui al comma 5, lettera b), dell'articolo 52, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il potere di definire gli accertamenti è attribuito al concessionario del comune, che lo esercita nei limiti stabiliti dal presente regolamento.

Art. 5 Entrate oggetto dell'accertamento con adesione

Le entrate su cui può intervenire l'accertamento con adesione sono le seguenti:

A) di natura tributaria:

Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni;
Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (partite arretrate);
Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente;
Imposta comunale sugli immobili;
Altre entrate tributarie.

B) di natura non tributaria:

Rette e/o tariffe servizi pubblici;
Sanzioni amministrative;
Oneri di urbanizzazione;
Altre entrate patrimoniali.

Art. 6
Definizione degli accertamenti

1. L'accertamento delle entrate indicate nel suindicato art. 5, può essere definito con l'adesione anche di uno solo degli obbligati, secondo le disposizioni del presente regolamento.
 2. La definizione ha effetto per le entrate dovute, indicate in ciascuna denuncia o dichiarazione che ha formato oggetto di imposizione.
 3. Se un atto contiene più disposizioni che non derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, ciascuna di esse, se soggetta ad autonoma imposizione, costituisce oggetto di definizione come se fosse un atto distinto.
 4. Sono escluse adesioni parziali riguardanti singole fattispecie contenute nello stesso atto, denuncia o dichiarazione oggetto dell'invito all'adesione di cui ai successivi articoli 8 e 9 del presente regolamento.
 5. A seguito della definizione, le sanzioni dovute per ciascun tributo oggetto dell'adesione si applicano nella misura del quarto del minimo previsto dalla legge.
 6. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione da parte del contribuente, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio, e non assume alcun rilievo ai fini extratributari per quanto riguarda le entrate e/o tributi comunali.
- Il Funzionario Responsabile è vincolato all'importo definito ad ogni ulteriore effetto limitatamente ai singoli tributi.

Art. 7
**Procedura di attivazione dell'accertamento con adesione
da parte del Funzionario Responsabile**

1. Il Funzionario Responsabile, nel predisporre l'atto di accertamento in rettifica o d'ufficio da inviare al contribuente affinché questi regolarizzi la sua posizione fiscale nei confronti dell'ente impositore, se ravvisa che sussistono sufficienti elementi che possano indurre ad instaurare un'equa composizione della questione con il contribuente, avvia il procedimento per addivenire all'accertamento con adesione.
2. Nell'esaminare la posizione del contribuente occorre valutare se vi siano o meno degli spazi che possano giustificare la transazione. Pertanto non si potrà procedere in tal senso:
 - se la questione verte su un'aliquota o su una tariffa di tributo la cui applicazione è espressamente stabilita da legge o regolamento e sulla quale vi è assoluta certezza;
 - se la questione riguarda l'applicazione di sanzioni in misura fissa o nella misura minima.
3. Se non ricorrono le condizioni di cui al comma 2, il Funzionario Responsabile, valutata l'importanza della questione, anche alla luce delle esigenze operative dell'Ufficio Tributi, individua gli elementi in base ai quali può essere utilmente attivato il contraddittorio con il contribuente, al fine di ottenere la riscossione immediata degli importi dovuti e di evitare il contenzioso.

Art. 8
Avvio del procedimento

1. L'avvio del procedimento si ha con la predisposizione di un *invito a comparire*, che deve essere fatto pervenire al contribuente prima della notifica dell'atto di accertamento.
2. L'invito ha carattere meramente informativo della possibilità offerta al soggetto passivo del tributo di aderire alla proposta formulata dall'ufficio.
3. In presenza di più obbligati, deve essere predisposto un invito per tutti i soggetti obbligati, al fine di consentire ad ognuno di partecipare al contraddittorio e di assumere le proprie autonome decisioni sul caso.

Art. 9
Contenuti dell'invito a comparire

Nell'invito a comparire devono essere indicati:

- I periodi di imposta suscettibili di accertamento;
- Gli elementi rilevanti ai fini dell'accertamento in possesso dell'ufficio;
- Il Funzionario Responsabile del procedimento o il suo delegato competente alla definizione;
- Il giorno della comparizione dinanzi all'ufficio tributario;
- Il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

Art. 10
Modalità di invio dell'invito a comparire

L'invito a comparire deve essere fatto pervenire al contribuente mediante:

- Lettera raccomandata con avviso di ricevimento;

Art. 11
Richiesta di rinvio

Ove il contribuente formuli espressa richiesta di differimento della data di comparizione, il Funzionario Responsabile, valutate le ragioni avanzate dal contribuente, ed esaminata altresì l'insussistenza di motivi che possano contrastare con le esigenze di operatività dell'Ufficio Tributi, può rinviare l'incontro ad altra data. A tal fine invia apposita comunicazione all'interessato nella quale deve essere precisato che non potrà essere concesso alcun altro differimento di data.

Art. 12
Mancata comparizione del contribuente

Nel caso in cui il contribuente non si presenti il giorno stabilito nell'invito o nella lettera di rinvio della convocazione, rivoltogli al fine di addivenire alla definizione dell'accertamento, il Funzionario Responsabile predispone l'avviso di accertamento e procede alla sua notificazione.

Art. 13
Attivazione del contraddittorio con il contribuente

1. Nel giorno stabilito per la definizione dell'accertamento con adesione, viene attivato il contraddittorio con il contribuente.
2. Dello svolgimento del contraddittorio è dato atto in un apposito e sintetico verbale.
3. Il verbale di cui al comma precedente deve riportare:
 - I punti di maggiore importanza su cui si è concentrato il dibattito;
 - Le motivazioni che sono alla base delle posizioni assunte dal Comune e del contribuente;
 - La documentazione adottata dal contribuente a sostegno della propria posizione;
 - Le generalità ed il titolo della rappresentanza, se il contribuente si è presentato a mezzo di un suo procuratore;
 - La data della successiva comparizione, se, per definire l'accordo, occorre il rinvio dell'incontro ad altro giorno.
4. Se non viene raggiunto alcun accordo trattativo, dovrà essere dato atto di tale conclusione nel verbale di cui al comma 3 ed il Funzionario Responsabile procederà a norma dell'articolo 12 del presente regolamento.

CAPO II
ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE
A SEGUITO DELL'ISTANZA DEL CONTRIBUENTE

Art. 14
Istanza del contribuente a seguito di avviso di accertamento

1. Nel caso in cui sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'art. 8 del presente regolamento, il contribuente prima dello scadere del termine previsto per l'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, può formulare, in carta libera, istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.
2. La presentazione dell'istanza, anche da parte di uno solo dei coobbligati, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione dell'atto, per un periodo di novanta giorni. Durante la decorrenza di detto periodo non potranno essere riscosse le somme oggetto dell'atto di accertamento.
3. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di cui al comma 1, il Funzionario Responsabile deve inviare al contribuente l'invito a comparire.
4. Con la formulazione al contribuente dell'invito a comparire viene avviato il procedimento di accertamento con adesione.
5. All'atto del perfezionamento della definizione l'avviso di accertamento di cui al comma 1 perde efficacia.

Art. 15
Istanza del contribuente a seguito di accessi, ispezioni o verifiche

1. Il contribuente, nei cui confronti sono stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche, può presentare al Funzionario Responsabile, con apposita richiesta in carta libera, istanza di accertamento ai fini dell'eventuale definizione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.
2. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza, il Funzionario Responsabile deve inviare al contribuente l'invito a comparire.
3. Con la formulazione al contribuente dell'invito a comparire viene avviato il procedimento di accertamento con adesione.

CAPO III
DEFINIZIONE DELL'ACCERTAMENTO ED ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

Art. 16
Atto di accertamento con adesione

1. L'atto di accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal Funzionario Responsabile o dal suo delegato.
2. Nell'atto devono essere indicati, separatamente per ciascun tributo:
 - Gli elementi su cui si basa la definizione;
 - La motivazione su cui si fonda la definizione;
 - La liquidazione del tributo o del maggior tributo, delle sanzioni e delle eventuali altre somme dovute, anche in forma rateale, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del presente regolamento.

Art. 17
Modalità di pagamento delle somme oggetto della definizione

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione deve essere eseguito entro venti giorni dalla redazione dell'atto di definizione di cui all'art. 16 del presente regolamento, direttamente presso la Tesoreria del Comune, o tramite bollettino di conto corrente postale intestato al Comune.
2. Nel caso in cui l'accertamento del tributo oggetto della definizione sia stato affidato, congiuntamente alla riscossione, ai soggetti di cui al comma 5, lettera b), dell'articolo 52, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il pagamento delle somme deve essere effettuato direttamente al concessionario della riscossione o tramite versamento in conto corrente postale intestato allo stesso concessionario.
3. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di 8 rate trimestrali di pari importo o in un massimo di 12 rate trimestrali di pari importo se le somme dovute superano € 10.000,00.
4. Nell'ipotesi di pagamento rateizzato, l'importo della prima rata deve essere versato nel termine di venti giorni dalla redazione dell'atto di definizione di cui all'articolo 16 del presente regolamento. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi del saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione e fino alla data di scadenza di ciascuna rata.
5. Per il versamento delle somme di cui al comma 4, il contribuente è tenuto a prestare garanzia con le modalità di cui all'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per il periodo di rateazione di detto importo, aumentato di un anno.
6. Entro 10 giorni dal versamento dell'intero importo o, in caso di pagamento rateizzato, di quello della prima rata, il contribuente deve fare pervenire direttamente o anche tramite un suo incaricato, all'ufficio tributi o, nel solo caso in cui siano stati affidati congiuntamente l'accertamento e la riscossione del tributo, al concessionario, la quietanza dell'avvenuto pagamento e, ove dovuta, la documentazione relativa alla prestazione della garanzia.
7. L'ufficio tributi del comune, acquisiti i documenti di cui al comma 6, rilascia al contribuente un esemplare dell'atto di accertamento con adesione.

Art. 18
Perfezionamento della definizione

La definizione si perfeziona con il versamento delle somme di cui all'articolo 17, comma 1, del presente regolamento ovvero con il versamento dell'importo della prima rata unitamente alla prestazione della garanzia di cui al comma 5, dello stesso articolo 17.

TITOLO III ESERCIZIO DEL POTERE DI AUTOTUTELA

Art. 19 Potere di esercizio dell'autotutela

1. Il Funzionario Responsabile può procedere, in tutto o in parte, all'annullamento, alla rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento o alla revoca dei propri atti, senza che vi sia necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio ed anche nel caso in cui il provvedimento notificato sia divenuto definitivo per decorso dei termini previsti per proporre ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale competente.
2. Nei casi di sentenza passata in giudicato favorevole al Comune, si può procedere all'annullamento o alla rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento per i soli motivi sui quali non si sia pronunciata sul merito la commissione tributaria competente.

Art. 20 Funzionario Responsabile competente a procedere al riesame dell'atto in via di autotutela

1. Il Funzionario Responsabile è, di norma, il Capo Area Contabile quando non diversamente individuato l'altro soggetto secondo le norme che regolano la nomina dei responsabili dei servizi. Allo stesso è attribuita la competenza all'esercizio del potere di autotutela e nell'osservanza del presente regolamento.
2. Nel caso in cui l'accertamento del tributo oggetto della definizione sia stato affidato ai soggetti di cui al comma 5, lettera b), dell'articolo 52, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il potere di definire gli accertamenti è attribuito al concessionario del comune, che lo esercita nei limiti stabiliti dal presente regolamento.

Art. 21 Entrate oggetto del potere di autotutela

Le entrate su cui può essere esercitato il potere di autotutela sono le seguenti:

A) di natura tributaria:

Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni;
Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (partite arretrate);
Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente;
Imposta comunale sugli immobili;
Altre entrate tributarie.

B) di natura patrimoniale:

Rette e/o tariffe servizi pubblici;
Sanzioni amministrative;
Oneri di urbanizzazione;
Altre entrate patrimoniali.

Art. 22
Richieste di annullamento o di rinuncia
all'imposizione in caso di autoaccertamento

1. Le richieste di annullamento o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento presentate dai contribuenti, devono essere indirizzate all'Ufficio Tributi del Comune.
2. Le richieste di cui al comma 1 non comportano alcun dovere da parte del Funzionario Responsabile di riesaminare il provvedimento emesso o di interrompere ogni attività di accertamento già iniziata.
3. Nel caso in cui la richiesta di cui al comma 1 sia stata inviata ad un ufficio o ad un soggetto diverso da quello competente, a norma dell'art. 20 del presente regolamento, a procedere al riesame dell'atto amministrativo, l'ufficio che ha ricevuto l'istanza provvederà a trasmetterla all'ufficio Tributi. Di tale trasmissione dovrà essere data tempestiva comunicazione al contribuente.

Art. 23
Ipotesi di annullamento dell'atto amministrativo

L'atto amministrativo può essere annullato quando il Funzionario Responsabile del procedimento di riesame, individua uno dei seguenti vizi di legittimità:

- un errore di persona;
- un evidente errore logico o di calcolo;
- un errore sul presupposto dell'imposta o della tassa;
- una doppia imposizione;
- la mancata considerazione di pagamenti di imposte o tasse, regolarmente eseguiti;
- la mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;
- la sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
- l'errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dal Funzionario Responsabile del tributo.

Art. 24
Ipotesi di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento

1. Il Funzionario Responsabile può rinunciare all'imposizione in caso di autoaccertamento qualora, durante l'attività di accertamento venga riscontrata la sussistenza di uno dei vizi individuati, a titolo esemplificativo, nell'art. 23 del presente regolamento.
2. Se durante l'esplicazione dell'attività di accertamento l'Ufficio Tributi del Comune abbia proceduto a compiere ispezioni o verifiche presso il contribuente o abbia inviato a quest'ultimo questionari, lo abbia invitato ad esibire documenti o in ogni altra ipotesi in cui lo abbia portato a conoscenza dell'inizio di un'attività di accertamento nei suoi confronti, deve essere data al contribuente formale comunicazione della rinuncia all'imposizione.

Art. 25
Ipotesi di revoca dell'atto amministrativo e criteri
di economicità nell'esercizio dell'autotutela

Se l'atto amministrativo non è ancora divenuto definitivo oppure è stato impugnato ed è pendente il relativo giudizio, e non sussistono i vizi di cui all'art. 23 del presente regolamento per annullarlo, il Funzionario Responsabile può revocarlo per motivi di opportunità quando:

- l'ammontare dell'importo del tributo, delle sanzioni e degli altri eventuali oneri accessori è esiguo rispetto ai costi amministrativi connessi all'accertamento, alla riscossione ed alla difesa delle pretese tributarie.
- se vi è un indirizzo giurisprudenziale in materia sufficientemente consolidato, che sia orientato in modo contrario alle pretese avanzate dal Comune, tanto da far presumere la probabile soccombenza dell'Ente.

Art. 26
Criteri di priorità

Nell'esercizio della potestà di autotutela, il Funzionario Responsabile deve dare priorità alle fattispecie che presentano rilevante interesse generale, e, tra di esse, a quelle per le quali è già in atto o sussiste il fondato rischio di un vasto contenzioso.

Art. 27
Conclusione del procedimento di riesame

1. Il procedimento di riesame del provvedimento amministrativo si conclude con l'emissione dell'atto di annullamento o di revoca.
2. La rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento deve essere esplicitata in un apposito provvedimento quando è iniziata una procedura amministrativa di accertamento di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza.
3. In ogni caso i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere adeguatamente motivati.

Art. 28
Adempimenti degli uffici

Dell'eventuale annullamento, rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento o revoca è data comunicazione al contribuente, all'Organo giurisdizionale davanti al quale sia eventualmente pendente il relativo contenzioso, e nell'ipotesi di annullamento in via sostitutiva, anche all'ufficio che ha emanato l'atto.

Art. 29
Criteri di economicità per l'inizio o l'abbandono dell'attività contenziosa

1. Il Funzionario Responsabile, valutate le probabilità della soccombenza e della conseguente condanna alla rifusione delle spese di giudizio, abbandona le liti già iniziate nel caso in cui l'ammontare dell'importo del tributo, delle sanzioni e degli altri eventuali oneri accessori è

esiguo rispetto ai costi amministrativi connessi all'accertamento, alla riscossione ed alla difesa delle pretese tributarie.

2. Il Funzionario Responsabile, sulla base delle medesime valutazioni di cui al comma 1, decide anche se intraprendere o meno iniziative in sede contenziosa.